



COMUNE DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA SUI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
TARI CORRISPETTIVO (TARI-C)**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 27/05/2015
e
aggiornato con Deliberazione di C.C. n 31 del 17/05/2016**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
Art. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	4
Art. 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
Art. 6 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 7 - PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	5
Art. 8 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA	6
Art. 9 - SOGGETTI PASSIVI.....	7
Art. 10 – ESCLUSIONI.....	7
Art. 11 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. ATTUAZIONE DEL COMMA 649 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 147/2013	9
Art. 12 – MODALITA’ DI COMPUTO DELLA SUPERFICIE.....	10
TITOLO III - TARIFFE.....	11
Art. 13 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO	11
Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	12
Art. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	13
Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
Art. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	15
Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Art. 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	17
Art. 21 - TARIFFA GIORNALIERA.....	18
Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	19
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
Art. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	19
Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	20
Art. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO.....	20
Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .	21
Art. 27 - AGEVOLAZIONI	21
Art. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	22

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E RECUPERI.....	23
Art. 29 – DICHIARAZIONE	23
Art. 30 - VERIFICHE E CONTROLLI – FUNZIONARIO RESPONSABILE	25
Art. 31 – RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	26
Art. 32 – DILAZIONI DI PAGAMENTO	27
Art. 33 – VIOLAZIONI.....	29
Art. 34 – SANZIONI.....	29
Art. 35 – CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA	29
Art. 36 – RIMBORSI E IMPORTO MINIMO DI RISCOSSIONE.....	29
Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Art. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	30
Art. 39 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	30
Art. 40 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Belluno, in seguito “Comune”, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI corrispettivo (TARI-C.), tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in seguito “tariffa”, avente natura corrispettiva in luogo della TARI, prevista dal comma 668 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni e diretta all'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del comune di Belluno, in seguito “Comune”, è istituita apposita tariffa ai sensi del comma 668 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nel territorio del Comune, dal soggetto gestore Bellunum srl, in seguito “Gestore”, società a totale capitale pubblico, secondo le modalità indicate nella convenzione di affidamento, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice ambientale) e il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti nonché nel rispetto della Carta dei servizi, ove istituita.

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e dal vigente Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (art. 10, riportato nell’Allegato A).

Art. 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,

individuare dall'art. 185 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni, a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03/05/2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30/05/2008, n. 117;
 - e) le terre e rocce da scavo secondo i quantitativi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Gestore applica e riscuote la tariffa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'introduzione della tariffa persegue l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggiando la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero, incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

2. La tariffa è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata per anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto interessato.
3. Il presupposto della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 8 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) purché operativamente funzionali al locale principale (si riferisce ai casi di tettoie, ecc. relativi a utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ecc.);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - d) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali utilizzati dai gestori come magazzini, depositi, uffici, market, bar, autofficina e simili (con gli ordinari criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento), nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie convenzionale forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione;
 - e) gli impianti sportivi di proprietà comunale, anche gestiti tramite società partecipate dal Comune, destinati ad uso pubblico collettivo, trovano inserimento nella tipologia tariffaria 01 "Musei biblioteche scuole associazioni, luoghi di culto".
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
 - a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative unità pertinenziali e/o unità accessorie;
 - b) utenze non domestiche, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo con l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica ed elettrica costituiscono presunzione semplice dell'attitudine dell'immobile a produrre rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la presenza di arredo/attrezzature/materiale vario o eventualmente il rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi/autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità costituiscono presunzione semplice dell'attitudine dell'immobile a produrre rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art. 9 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possedga, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio del comune, che producono rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, la tariffa può essere dovuta dal possessore dei locali o delle aree utilizzando quali parametri di calcolo della tariffa il numero dei reali occupanti (in caso di utenza domestica) oppure la tipologia di attività svolta dal detentore/utilizzatore (in caso di utenza non domestica).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa relativa a tale attività è dovuta da chi la gestisce.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione (di attivazione, variazione e cambio residenza) o, in mancanza, prioritariamente l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di utenza domestica), ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono, ovvero nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme della custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti, secondo le modalità disposte dall'art. 13 del vigente Regolamento per il servizio di gestione dei servizi urbani.

Art. 10 - ESCLUSIONI

10.1 Locali ed aree esclusi dalla tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati

ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o che non comportano (secondo la comune esperienza) la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni comprese le aree adibite a verde (quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, non operativamente funzionali all'esercizio dell'attività, quali ad esempio le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute, occupate o detenute in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione completamente prive di arredo o sprovviste di uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi di erogazione idrica o elettrica;
- e) le unità immobiliari adibite ad uso non domestico prive di arredo/attrezzature/materiale vario;
- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione (es. immobili o aree sotto sequestro conservativo);
- j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- k) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto religioso (restano tassabili in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso);
- l) locali (o la parte di essi) di altezza non superiore a 1,50 metri (es. cantine, soffitte, sottotetti, mansarde, sottoscala, ripostigli e simili);
- m) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
- n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- p) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie di terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché ricoveri di attrezzi agricoli annessi e ad esclusivo servizio di terreni agricoli purché questi ultimi risultino censiti al catasto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione entro 60 giorni dal loro verificarsi ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. *Soppresso e riportato al comma 7.*
4. La comunicazione delle circostanze o condizioni che comportano l'esclusione dalla tariffa può essere effettuata anche successivamente al termine di 60 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, ma con effetti dal giorno della presentazione della stessa.
5. Per i locali ed aree concesse in locazione o comodato d'uso, il proprietario che rientra in possesso del locale può far valere anche oltre i 60 giorni di cui all'art. 29.2, comma 1, la condizione di esclusione dalla tariffa per assenza di allacciamenti a rete idrica o elettrica qualora la chiusura degli stessi sia già stata documentata o dichiarata dal conduttore al momento della cessazione.
6. Nel caso in cui si entri in possesso o in disponibilità di unità immobiliari inutilizzabili, che necessitano di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, l'esclusione dalla tariffa di cui all'art. 10.1, comma 1, lettera h, può essere fatta valere anche oltre 60 giorni dall'inizio del possesso/detenzione.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la tariffa stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. Saranno inoltre applicati gli interessi di mora e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

10.2 Locali ed aree esclusi dalla tariffa per esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10.1.

Art. 11 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. ATTUAZIONE DEL COMMA 649 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 147/2013

1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto delle superfici facenti parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando

l'assoggettamento a tariffa delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Non sono, in particolare, soggette alla tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale
tipografie, stamperie, incisioni tipografiche, vetrerie, serigrafie	40%
laboratori di analisi mediche	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, ambulatori medici	30%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
distributori di carburante, autoriparatori elettrauto gommisti	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, macellai	20%
ipermercati, supermercati in genere	15%

5. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
6. L'esenzione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione di cui al presente regolamento ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle normative vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione o autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc.). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non può avere effetto fino a quando non è presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.

Art. 12 – MODALITA' DI COMPUTO DELLA SUPERFICIE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C del catasto), la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di

produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la stessa viene calcolata: per i fabbricati sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano le superfici dichiarate o accertate per i precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tariffa dovuta.
4. La superficie calpestabile viene calcolata come segue:
 - a) la superficie dei locali ed aree soggetti a tariffa viene misurata in metri quadrati;
 - b) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori, pilastri (escludendo i balc-oni/terrazze scoperte e aperte su almeno su 2 lati), con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50;
 - c) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Relativamente all'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 13 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La tariffa è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della Relazione illustrativa redatti dal Soggetto Gestore del servizio rifiuti urbani, che lo trasmette per la sua approvazione al Consiglio Comunale o ad altra autorità competente (ai sensi delle leggi vigenti in materia), di norma almeno quaranta giorni prima del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario (P.E.F.) indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Qualora si presentino previsioni di scostamenti rispetto al Piano Finanziario approvato per l'anno di riferimento, il Gestore si impegna a segnalare e fornire tempestivamente al Comune entro il 31/08 di detto anno, sulla base dei dati disponibili fino a tale data acquisiti e noti, idonea relazione illustrativa corredata dalle risultanze economico-finanziarie del servizio rispetto alle previsioni, comprensiva delle necessarie indicazioni e motivazioni esplicative.
5. A riscontro di tali segnalazioni, il Comune provvederà ad assumere i conseguenti provvedimenti di competenza in tempi compatibili con gli adempimenti civilistici e fiscali del Gestore, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo:
 - A. nel caso di scostamento positivo (dovuto a maggior gettito da tariffa o minor costo del servizio a consuntivo, rispetto al gettito o costo previsti nel P.E.F.):
 - rimborso alle utenze nella fatturazione di conguaglio relativa all'anno di competenza;
 - accantonamento nel Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
 - B. nel caso di scostamento negativo (dovuto a minor gettito Tari-c. o maggior costo del servizio a consuntivo, rispetto al gettito o costo previsti nel P.E.F.):
 - riporto a carico dei P.E.F. successivi fino a un massimo di 3 esercizi, per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili - per le quote di esclusione dei rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore - per eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio comunale approva annualmente le tariffe per l'applicazione della tariffa corrispettiva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo individuate dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e s.m.i. e devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore ed approvato dal Comune o da altra autorità d'ambito competente, integrato dei costi amministrativi, di accertamento, di riscossione e degli eventuali accantonamenti per perdite di crediti di effettiva inesigibilità.
2. L'adozione della tariffa corrispettiva tiene conto delle rilevazioni provenienti dal sistema di misurazione puntuale avviato dal Gestore su singole tipologie di rifiuto e categorie di utenza, al fine di commisurare la tariffa stessa agli esiti della misurazione. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento strade ed aree pubbliche, costi di riscossione ed accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3 dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, tenuto conto degli esiti derivanti dai sistemi di misurazione introdotti.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e degli esiti prodotti dal sistema di misurazione volumetrico dei rifiuti secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine indicato al precedente comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso. L'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti e/o modifiche tariffarie approvate per il medesimo anno.

5. La suddetta deliberazione è inviata per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, sia tra le utenze non domestiche, sono approvati dal Comune su proposta del Gestore che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27/04/1999 e s.m.i. (Metodo Normalizzato).
7. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013) sarà definita con modalità e criteri individuati di concerto con il Gestore sulla base di rilevazioni e strumentazioni in corso di sperimentazione.

Art. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (computato in giorni) nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno effettivo in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno effettivo in cui ne è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarati secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
3. La dichiarazione di cessato possesso/occupazione/detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei coobbligati nel termine previsto dal presente Regolamento, con l'indicazione del nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio e di tutti gli elementi atti a comprovare la dichiarazione stessa. L'abbuono o il rimborso della tariffa relativo alla restante parte dell'anno decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. *Soppresso.*
5. Nel caso di mancata/omessa/tardiva comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data di effettiva cessazione qualora l'utente dimostri con idonea documentazione (es. disdetta del contratto di locazione, verbale di riconsegna locali) di non aver continuato il possesso/occupazione/detenzione delle aree e dei locali o qualora sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio. La tariffa non è dovuta anche nei casi in cui la documentazione attestante il mancato possesso/occupazione/detenzione dei locali sia già stata acquisita dal Gestore (ad esempio nel caso di comunicazioni di subentro provenienti dallo sportello attività produttive del Comune oppure qualora il Gestore venga in possesso del contratto di locazione del nuovo locatario subentrante).

6. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro entro il termine previsto, decorso il quale sarà applicata la variazione d'ufficio secondo i dati rilevabili dall'anagrafe comunale e/o tributaria. Eventuali agevolazioni/riduzioni oggetto del presente Regolamento dovranno essere richieste dal nuovo intestatario utenza.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, quali, quelle relativi alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o nei componenti del nucleo familiare, compresi i conviventi (fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9), che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione.
Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno del loro accadimento a condizione che la relativa dichiarazione sia prodotta entro i termini indicati dal presente Regolamento. Nel caso di tardiva dichiarazione le variazioni decorrono dalla data di presentazione della stessa.
8. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
9. Le variazioni anagrafiche che intervengono su componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (aumenti/diminuzioni di componenti) possono essere effettuate anche d'ufficio laddove i dati siano compiutamente acquisibili dall'anagrafe comunale e/o tributaria.
10. Nel caso di variazione anagrafica per emigrazione dell'intestatario utenza, i soggetti che continuano ad occupare l'immobile dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro entro il termine previsto, decorso il quale la variazione sarà applicata d'ufficio secondo i dati rilevabili dall'anagrafe comunale e/o tributaria. Eventuali agevolazioni/riduzioni oggetto del presente Regolamento dovranno essere richieste dal nuovo intestatario utenza.

Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche (in seguito anche "U.D.") si compone di una parte fissa e di una parte variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti:
 - a) la parte fissa è data dalla quota fissa unitaria corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_a , di cui alle Tabella 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la parte variabile è data dalla quota variabile determinata annualmente con l'apposita delibera tariffaria, tenuto conto dei coefficienti K_b di produzione di rifiuti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a cui possono essere applicati, nel rispetto della vigente normativa, dei correttivi sulla base degli esiti del sistema di misurazione quali-quantitativo sui rifiuti urbani prodotti.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le U.D. (ossia i parametri K_a e K_b) sono determinati nella delibera che approva la tariffa.

Art. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è determinato come di seguito:
 - a) per utenza già attiva al 1° gennaio, si mantiene con continuità il medesimo numero di componenti il nucleo familiare e/o conviventi, già dichiarati per l'anno precedente, fino a nuovo aggiornamento anagrafico o nuova dichiarazione;
 - b) per nuove attivazioni in corso d'anno, si considera il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'Ufficio Anagrafe, oltre ad eventuali conviventi con diverso stato famiglia che devono essere contestualmente dichiarati;
 - c) in caso di variazioni del numero dei componenti lo stato famiglia intervenute in corso d'anno e comunicate dall'Anagrafe, si procederà alla rettifica dello stesso dalla data di effettiva variazione e al relativo conguaglio;
 - d) in caso di variazioni del numero dei conviventi (ovvero soggetti con diverso stato famiglia) si procederà alla rettifica del nucleo secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 7, del vigente Regolamento.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico residenti e/o dimoranti nell'utenza nell'anno solare (come ad es. le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia), fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 9.
3. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo previsto non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia dichiarata nei termini prescritti ed adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei non residenti nel comune o alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è fatto obbligo all'utente di dichiarare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare ed eventuali variazioni. Nel caso di mancata dichiarazione, si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del comune al 1° gennaio dell'anno di competenza, arrotondato alla seconda unità superiore (se ad es. la media è 2,1 si prende 4).
6. In deroga ai precedenti commi, sono previsti i seguenti casi particolari:
 - a) utenze intestate a soggetti separati con regolare sentenza del tribunale, ma ricompresi nello stesso stato famiglia: si utilizza il nucleo familiare di fatto dichiarato dagli utenti con regolari dichiarazioni di attivazione/variazione;
 - b) utenze intestate a soggetti residenti presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili: si utilizza il nucleo familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito la residenza in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;
 - c) utenze intestate a soggetti domiciliati a lungo termine, come da certificazione di ospitalità, presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili: si utilizza il nucleo

familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito il domicilio in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;

- d) utenze intestate a familiari di soggetti domiciliati presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili, ricompresi nello stesso stato famiglia: si utilizza il nucleo familiare decurtato del/i componente/i altrove residente/i);
 - e) utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune o alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE):
 - numero dei componenti il relativo nucleo anagrafico, nel caso di immobile ad uso stagionale limitato e discontinuo;
 - numero dei soggetti effettivamente occupanti l'utenza, in caso di soggetti domiciliati nel comune;
 - f) unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari conviventi: si considera il numero complessivo degli occupanti l'alloggio (che sono tenuti solidalmente al pagamento);
 - g) utenze in comproprietà ed uso promiscuo: il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del soggetto passivo con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari;
 - h) alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti: il numero degli occupanti è quello dichiarato dal soggetto passivo.
7. Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, che non siano pertinenza di un'abitazione intestata al soggetto passivo ovvero se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la categoria tariffaria n. 6 "Autorimesse, esposizioni, autosaloni".

Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche (in seguito anche "U.N.D.") si compone di una parte fissa e di una parte variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti:
- a) la parte fissa è data dalla quota fissa determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione delle tariffe, nell'ambito dei parametri minimi e massimi stabiliti dalla Tabella 3a, punto 4.3, dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la parte variabile è data dalla quota variabile determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione delle tariffe, tenuto conto di quanto previsto dalla Tabella 4a, punto 4.4, dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a cui possono essere applicati i correttivi sulla base degli esiti del sistema di misurazione quali-quantitativo sui rifiuti urbani prodotti.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le U.N.D. (coefficienti Kc e Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come riportate nell'Allegato B.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, o comunque con riferimento all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Agenzia delle Entrate.
3. I locali e le aree delle attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
7. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è disciplinata dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito dalla L. 28/02/2008,

n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti e va riversata al Gestore.

Art. 21 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente (ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche se ricorrenti, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione) locali o aree pubbliche, o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria di attività non domestica contenente voci corrispondenti (o in mancanza di corrispondenza, voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati), divisa per 365 e maggiorata del 50 (cinquanta) per cento.
3. La tariffa giornaliera è dovuta per la sola gestione dei rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
5. *soppresso*
6. Tuttavia, al fine di agevolare il soggetto passivo, il Gestore provvederà all'attivazione e/o variazione d'ufficio sulla base della comunicazione acquisita dall'ufficio comunale competente relativa all'attività dei soggetti di cui al comma 1.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni, esposizioni e manifestazioni a carattere ricreativo, sportivo, culturale, dello spettacolo viaggiante e simili.
8. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi, per i quali si ritiene irrilevante l'eventuale produzione di rifiuti:
 - a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano mestieri girovaghi o artistici in forma itinerante e per spazi utilizzati/attrezzati in via occasionale di durata non superiore a 12 ore all'esterno dei pubblici esercizi da suonatori e intrattenitori;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc. di durata non superiore a 6 ore;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 8 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g) occupazioni effettuate con cantieri in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da

considerarsi speciale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale, ma con esclusione delle riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tariffa corrispettiva, compresi i soggetti ai quali è applicata la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dal soggetto passivo.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta (nella quota fissa e nella quota variabile) alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% (a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza con l'espressa precisazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune);
 - b) la tariffa si applica in misura ridotta di due terzi (2/3 della quota fissa e della quota variabile) ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. 80/2014).
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche (anche condominiali) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile se sono rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) idoneo sito di conferimento (es. concimaia, fossa, buca);
 - b) attrezzatura o idoneo sito di conferimento collocato all'interno della pertinenza dei locali imponenti, ovvero in area contigua ai medesimi a disposizione del soggetto passivo, ad una distanza di almeno 5 metri dall'abitazione dei vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato), utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare fastidio o danno;

- c) restituzione del contenitore, qualora precedentemente in dotazione, per il conferimento dello scarto umido;
 - d) astensione dal conferimento del rifiuto umido organico, sotto qualsiasi forma, al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Il rifiuto umido organico non deve quindi essere conferito unitamente alla raccolta di altre tipologie di rifiuto o del medesimo rifiuto in contenitori multi-utenza.
4. La riduzione per auto-compostaggio domestico è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. L'autocertificazione produrrà effetti ai fini della tariffa dal primo giorno successivo.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore e gli Uffici comunali competenti sono autorizzati ad effettuare i controlli e a certificare dette condizioni.

Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% (nella parte fissa e nella parte variabile) ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO

1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, ovvero con idonea documentazione (es. MUD, fatture, registri).
2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
3. La riduzione della Tariffa variabile riconosciuta all'utenza non domestica che documenti di avviare effettivamente e correttamente al riciclo (totalmente o parzialmente) le quantità di rifiuti

assimilati nelle percentuali sotto specificate, è pari al:

- a) 15% della quota variabile per l'avvio al riciclo di quantità pari ad almeno il 20% della produzione complessiva;
 - b) 30% della quota variabile per l'avvio al riciclo di quantità pari ad almeno il 50% della produzione complessiva.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il termine vigente di presentazione del MUD (attualmente il 30 aprile dell'anno successivo all'avvio al recupero), consegnando la documentazione attestante l'avvio al riciclo. La riduzione opera di regola mediante rimborso.

Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. Per i soggetti passivi ricadenti nelle zone non servite di cui al comma precedente, finché non saranno attivate modalità che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto conferito la tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotta del 70%, in relazione alla categoria di appartenenza.
3. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 27 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune si sostituisce nel pagamento della tariffa nei casi e nelle misure indicati nei commi che seguono.
2. Alle utenze occupate da nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario del nucleo familiare, come definito dalle vigenti normative, vengono riconosciute le seguenti riduzioni su presentazione di richiesta:
 - a) reddito ISEE da € 0 a € 3.000: riduzione del 60% dell'intera tariffa (quota fissa e quota variabile);
 - b) reddito ISEE da € 3.001 a € 6.000: riduzione del 30% dell'intera tariffa (quota fissa e quota variabile).
3. Alle UTENZE NON DOMESTICHE ubicate al di sopra degli 800 metri di altitudine (che non soddisfano i requisiti prescritti per godere delle vigenti riduzioni per "uso stagionale o discontinuo (- 30%)" e per "fuori comprensorio (-70%)" viene riconosciuta ed applicata una riduzione del 20% della tariffa (parte fissa + parte variabile).

4. Alle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI con figli fino a due anni di vita che utilizzano "pannolini lavabili" anziché "pannolini usa e getta" viene riconosciuta una riduzione con le seguenti modalità:
- se il bambino ha da 0 a 1 anno di vita, è applicata una riduzione di € 70,00 il primo anno e una riduzione di € 70,00 il secondo anno, per un totale di due annualità;
 - se il bambino ha da 1 a 2 anni (da intendersi fino al giorno del compimento del secondo anno di vita), è applicata una riduzione di € 70,00 per un solo anno.
- La riduzione è applicata sulla tariffa rifiuti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta. Nel caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno di applicazione della riduzione, la riduzione già richiesta sarà conseguentemente riproporzionata. Nel caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno precedente l'applicazione della riduzione, cioè nell'anno della richiesta, la riduzione l'anno seguente non sarà applicata. La riduzione è riconosciuta solo a chi è in regola con i pagamenti pregressi.
- In caso di due o più figli, si ha comunque diritto ad un'unica riduzione.
- Il diritto alla riduzione di cui al presente comma si consegue con la ricevuta attestante il pagamento per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili per un valore pari ad almeno € 150,00.
5. Le agevolazioni/riduzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Le riduzioni di cui al comma 3 si applicano a regime dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
7. Le riduzioni di cui al comma 2 (ISEE) del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. La dichiarazione per l'agevolazione di cui al comma 2 (ISEE) ha effetto anche per gli anni successivi se viene debitamente rinnovata la relativa documentazione attestante il permanere delle condizioni agevolative previste.
9. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa al fine di riconoscere al Gestore il relativo rimborso .
10. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla presentazione della richiesta per il periodo di validità dell'ISEE.
11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
12. La richiesta ha effetto anche per gli anni successivi in caso di permanenza dei requisiti dichiarati o accertati sulla base della normativa vigente.

Art. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo

ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 100% della quota variabile stabilita per la categoria di appartenenza. Il superamento del 100% della quota variabile non verrà riversato in un abbattimento contestuale della quota fissa.

2. In caso ne ricorrano i presupposti e in quanto compatibili, si intendono cumulabili le seguenti riduzioni tariffarie disciplinate nel presente Regolamento:
 1. riduzione del 70% prevista dall'art. 26, comma 2 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio);
 2. riduzioni del 30% previste:
 - dall'art. 23 comma 1, lett. a) (Riduzioni per le utenze domestiche);
 - dall'art. 24, comma 1 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive);
 3. riduzione dei due terzi (2/3) prevista dall'art. 23, comma 1, lett. b) (Riduzione per utenze domestiche);
 - Abitazione principale assimilata pensionati AIRE);
 4. riduzione del 30% sulla sola quota variabile per compostaggio domestico di cui all'art. 23, comma 3.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E RECUPERI

Art. 29 - DICHIARAZIONE

29.1 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa, in particolare:
 - a) l'inizio del possesso/occupazione/ detenzione dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa;
 - b) la variazione/cessazione del possesso/occupazione e/o detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tariffa;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e/o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Per le utenze domestiche, le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare riguardanti lo stesso stato famiglia sono di norma acquisite direttamente tramite l'Ufficio Anagrafe del Comune con cadenza periodica.
3. Le utenze domestiche residenti non sono di norma tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia).
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche di residenti: dall'intestatario della scheda di famiglia o altro componente del nucleo anagrafico;
 - b) per le utenze domestiche di non residenti: dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si

svolge;

- d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Qualora la dichiarazione venga presentata da persona delegata dal soggetto passivo (diversa dai coobbligati di cui ai commi precedenti), la stessa deve presentarsi munita di delega scritta con allegato documento d'identità del delegante e firmatario della dichiarazione, la quale deve essere compilata in modo puntuale e completo secondo i dati e le informazioni richiesti dalla modulistica vigente.

29.2 Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso/occupazione/detenzione dei locali ed aree deve essere presentata entro 60 giorni dal loro verificarsi, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Il suddetto termine di 60 giorni è fissato al fine di consentire l'assegnazione e la consegna tempestiva a ciascun utente delle dotazioni tecniche (contenitori individuali, chiavi magnetiche personali, ecc.) prescritte e necessarie al regolare e corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di raccolta, nonché al fine di consentire l'identificazione anagrafica puntuale dell'utente e della/e relativa/e utenza/e soggetta/e alla tariffa.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modifiche nei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione (fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti appartenenti allo stato famiglia) o di cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ed in ottemperanza a quanto specificato nell'articolo 15.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia del documento d'identità con il quale accertare la firma posta sul modulo, è presentata al Gestore presso l'Ecosportello attualmente sito in Via Feltre, 91 – Belluno mediante:
 - a) consegna diretta;
 - b) invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. indirizzata a Bellunum srl – Via Marisiga n. 111 – 32100 Belluno;
 - c) trasmissione in via telematica diretta, con posta certificata o tramite telefax agli indirizzi: ecosportello@bellunum.com – pec: bellunumsrl@legalmail.it – fax 0437 298416;
 - d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale delegato ai sensi del paragrafo precedente (29.1 - Obbligo di dichiarazione).
5. La dichiarazione non consegnata direttamente al Gestore si considera presentata:
 - nel giorno indicato dal timbro postale di spedizione della raccomandata;
 - nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento del telefax;
 - nel giorno di trasmissione della posta elettronica.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle

richieste di pagamento.

29.3 Contenuti della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello di residenza) del dichiarante e dei componenti aventi stato famiglia separato;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello di residenza del dichiarante e degli altri occupanti);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
 - d) la superficie (espressa in metri quadrati) e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso/occupazione/detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione/ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività e/o codice ISTAT, sede legale/domicilio fiscale, indirizzo di recapito fatture/comunicazioni se diverso da quello della sede legale/domicilio fiscale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso/occupazione/detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni.
3. Gli Uffici comunali, all'atto del perfezionamento delle pratiche d'iscrizione anagrafica o di variazione della residenza ovvero, in occasione di rilascio/revoca/variazione di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare al Gestore la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 - VERIFICHE E CONTROLLI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione. In caso di inadempimento o dichiarazioni infedeli, il Gestore provvede a notificare agli utenti apposite contestazioni di addebito comprensive dei costi amministrativi sostenuti per il recupero e le spese di notifica. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale. A tal fine è possibile:
 - a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei

- locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile, a rispondere ai questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) richiedere ad enti pubblici e soggetti erogatori di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti (Anagrafe, Uffici comunali, CCIAA, Agenzia del Territorio, ecc.);
 - c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, nonché ogni altro elemento che possa dar luogo ad esenzioni o riduzioni tariffarie (es. condizione di mancato utilizzo, auto-compostaggio domestico, ecc.).
2. Per le operazioni di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - a) del proprio personale dipendente o della Polizia Locale;
 - b) di soggetti privati e pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
 3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.
 4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa, infedele o incompleta presentazione della comunicazione e omesso pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati apposita contestazione di addebito, nella quale sono indicati i presupposti dell'obbligazione tariffaria oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento. L'utente può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica dell'atto notificato. Concluso il procedimento, l'atto di contestazione tiene luogo della dichiarazione ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.
 5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare (sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna), come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
 6. Il Gestore nomina il Funzionario Responsabile della tariffa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Il nominativo va comunicato al Comune.

Art. 31 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. Il Gestore riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva sulla base delle dichiarazioni rese dall'utenza, inviando agli utenti le fatture di pagamento comprensive dell'IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa corrispettiva, IVA e tributo provinciale. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni. L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa

corrispettiva è dovuta.

2. L'ammontare complessivo dovuto per l'anno di competenza è di norma suddiviso in almeno due rate con scadenze individuate dal Gestore, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto, anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente, fintanto che non saranno approvate le tariffe definitive, con successivo saldo degli importi ancora spettanti.
3. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante compensazione. In caso di mancata adozione della tariffa per l'anno di competenza, si applicano le tariffe dell'anno precedente.
4. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti su propri conti individuando i canali di versamento più idonei quali il bollettino di conto corrente postale, la delega di pagamento di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/97 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. In caso di mancato pagamento delle somme richieste in via bonaria con la fattura, il Gestore notifica appositi avvisi di messa in mora che riportano il prospetto del debito per il servizio erogato. Decorsi trenta giorni dalla notifica o comunicazione a mezzo raccomandata A.R., l'atto di messa in mora sarà iscritto in riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento, entro la scadenza, degli avvisi di mora, degli atti di contestazione e di ogni altro documento comprovante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, si darà seguito alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. *Soppresso*
8. *Soppresso*
9. Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa o comunque per un importo inferiore a € 30,00 comprensivo dell'ammontare del credito, sanzioni, interessi e spese di recupero.
10. I crediti divenuti inesigibili ed i costi non coperti per morosità sono imputati nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità, o al termine dell'iter di cui ai precedenti commi.
11. Eventuali incassi di crediti, successivamente al loro inserimento nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, anch'esse imputate, in riduzione, nei costi del Piano Finanziario di competenza.

Art. 32 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. E' ammessa la rateizzazione su singola fattura avente importo minimo di € 100,00 (cento) fino ad un massimo di 4 rate mensili decorrenti dal mese successivo alla presentazione dell'istanza e con

scadenza l'ultimo giorno del mese. Il documento non deve essere scaduto da oltre 60 giorni rispetto alla data indicata nel medesimo ai fini del pagamento (data scadenza fattura).

2. Alla rateizzazione cd. "breve" di cui al comma precedente non si applicano interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata su apposito modulo fornito dal Gestore e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, per le somme riferite a fatture scadute e non versate può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) la dilazione è finalizzata al pagamento di tutti i carichi pendenti relativi alla tariffa: non sono ammesse dilazioni su un carico debitorio parziale salvo che il debitore non provveda al pagamento del carico scaduto;
 - b) la dilazione si perfeziona col versamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; a tal fine il debitore deve attivarsi presso il Gestore per la consegna della documentazione idonea al perfezionamento dell'adempimento;
 - c) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 200,00 calcolato sul totale documento di rateizzazione;
 - d) le rate possono essere concesse secondo i seguenti scaglioni di importo:
 - da € 200,00 a € 600,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 600,01 a € 1.000,00 fino a 8 rate mensili;
 - da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino a 10 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - da € 10.000,01 a € 20.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - per dilazioni di importo superiore si procede alla valutazione della condizione economica e patrimoniale del soggetto debitore per la definizione di apposito piano rate.
5. In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
6. La prima rata sarà aumentata dei costi di riscossione e notifica.
7. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile; il tasso rimane fisso e invariato fino a 24 mesi decorrenti dal 31° giorno di ricevimento dell'avviso di messa in mora o, in mancanza, dal giorno di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante piano di ammortamento c.d. "alla francese".
9. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione) ad eccezione della prima rata.
10. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate di cui al comma 4, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di pagamento, entro 15 gg, in unica soluzione del debito residuo. La dilazione può essere riattivata, con atto di assenso del gestore, se il debitore

salda le rate scadute. In caso di revoca della dilazione, le somme versate in misura parziale saranno computate col principio della vetustà del debito.

11. Il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resosi necessari.

Art. 33 – VIOLAZIONI

1. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, l'attività di accertamento della base imponibile ai fini della tariffa (fino alla riscossione coattiva), si sviluppa sulle annualità non ancora prescritte. A tal fine il Gestore determina i parametri di calcolo e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, attingendo alle banche dati rese disponibili.
2. In sede di recupero della tariffa dovuta, si applicano gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione/possesso/detenzione.

Art. 34 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 35 – CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti decisioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 36 – RIMBORSI E IMPORTO MINIMO DI RISCOSSIONE

1. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitate.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o

dall'accertamento del diritto. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 (dodici/00), comprensivi di Iva ed addizionale, per anno d'imposta.
4. Non si procede alla richiesta di pagamento quando l'importo complessivo della fattura, comprensivo di iva ed addizionale, è inferiore ad € 5,00 (cinque/00). L'importo a debito, ai fini del pagamento, verrà riportato nella fattura successiva.

Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei modi di legge.
2. La tariffa corrispettiva è istituita dal 1 gennaio 2015 in sostituzione della TARI adottata per l'anno 2014.

Art. 39 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Gestore, il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate, i solleciti e le ingiunzioni già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

(da Art. 10 del vigente Regolamento di Gestione servizio RSU)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Soggetto Gestore senza diritto di privativa di cui all'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico numero identificativo (Codici Europei dei Rifiuti - C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

CATEGORIA	
SOTTOCATEGORIA	
CODICE CER	DESCRIZIONE
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili, polpa, carta e cartone
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
08 03	Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
09	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	
15 01 Imballaggi	
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	
20 Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	
20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata	
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

4. L'elenco di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato dal Comune, anche su proposta del Gestore.
5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 nella quantità complessiva corrispondente alla capacità volumetrica dei contenitori assegnati, con riferimento alla tipologia di utenza ed alla programmata frequenza di raccolta stabilita dall'Ecocalendario.
6. I limiti quantitativi di cui al comma precedente non sono applicabili alle seguenti tipologie di rifiuto, compatibilmente con la capacità operativa del Gestore da verificarsi a cura dell'utenza per

conferimenti quantitativamente rilevanti:

- a) imballaggi in cartone, plastica rigida e molle, vetro, metallo e legno;
- b) carta in fogli, riviste, libri, giornali, ecc.;
- c) scarti vegetali: erba di sfalci, ramaglie di potatura, fiori, ecc.

7. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell'attivazione dell'utenza con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno solare superino la quantità dichiarata, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3, e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

Previa stipula di apposita convenzione tra Comune ed utenza, il Gestore potrà altresì fornire all'utenza medesima un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

8. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Soggetto Gestore, secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R.445/2000; successivamente il Gestore valuterà la dichiarazione presentata per l'emissione dell'eventuale provvedimento di assimilazione. In tale provvedimento saranno fissate le quantità ammesse, le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel caso in cui i rifiuti dichiarati superino la quantità ammessa, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3, e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva l'attivazione della convenzione descritta al precedente comma 7. Nel periodo transitorio, compreso fra l'entrata in vigore del presente Regolamento e il rilascio dell'eventuale provvedimento di assimilazione, l'esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.

9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dagli articoli 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti speciali prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente comma 3 si considerano sempre assimilati ai rifiuti urbani.